

Successioni, donazioni e trust: arriva la riforma fiscale (ad aliquote invariate)

Il governo sembra puntare sulla semplificazione e sulla autodichiarazione (in futuro precompilata) con questo che è il dodicesimo decreto attuativo della Legge Delega.

*Contributo a cura di **Luigi Belluzzo**, fellow di private banking and wealth management alla Sda Bocconi School of Management*



La riforma fiscale arriva in campo di successioni, donazioni e registro con una generale risistemazione e adozione, nel (novellato) testo normativo, della prassi spesso derivante dalle circolari e risposte dell'agenzia delle entrate, ma non sempre. Il governo, con la riunione del 9 aprile, sembra puntare sulla **semplificazione** e sulla **autodichiarazione** (in futuro precompilata) con questo che è il dodicesimo decreto attuativo della Legge Delega.

Guardando ai **temi propri della pianificazione patrimoniale e successoria**, il novellato Testo Unico sulle imposte di successione e donazione ("TUS") incide in modo rilevante su tematiche inerenti in generale le imposte indirette diverse dall'Iva.

Alla luce del **nuovo art. 1, comma 1, del TUS l'imposta è dovuta sull'arricchimento** e "si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione". La parola chiave è "trasferimento", ovvero per il dizionario della lingua italiana il passaggio da un titolare ad un altro di un diritto o di un bene.

Con riferimento ai trust è inserito il novello art. 2-bis del TUS per il quale "per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario". La legge recepisce pertanto la prassi corrente, includendo nei testi normativi le (condivisibili) linee guida dettate dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Grande novità in campo di **passaggio generazionale**, dove l'**art. 3, comma 4-ter, del TUS viene sostituito integralmente**. Si tratta di una norma cardinale che, a certe condizioni, agevola il passaggio di aziende e di partecipazioni annullando il carico fiscale in capo ai riceventi, quando discendenti (o coniuge). E' l'articolo di riferimento quando si trasferiscono aziende o partecipazioni ad esempio attraverso i **patti di famiglia**, ex. artt. 768-bis e seguenti del Codice Civile, o i **trust**, secondo la convenzione dell'Aia, o attraverso il **testamento**.

In termini generali si conferma che è sempre necessario per ottenere il beneficio l'impegno di mantenere per oltre 5 anni il ricevuto, prevedendo in taluni casi anche il requisito del controllo.

In termini specifici, in caso di quote sociali e azioni di soggetti Ires residenti il beneficio, sempre confermandosi la condizione della durata per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito del controllo (ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile) o sia integrato un controllo già esistente. Ed è in questo "già esistente" la novità di rilievo, che si discosta da una recente posizione dell'Agenzia delle Entrate.

In **caso di altre quote sociali** (da intendersi anche come partecipazioni in società di persone incluse le società semplici), il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Come in precedenza non vi è alcun requisito di acquisire o integrare il controllo.

La novella norma, recependo la prassi, esplicita che il beneficio, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti, si applica anche ai trasferimenti **di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.**

In caso di **aziende o rami di esse**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Il mancato rispetto delle condizioni precedentemente sintetizzate comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Ai trust e agli altri vincoli di destinazione è dedicato un nuovo articolo, il 4-bis del TUS. Mantenendo ferma la disciplina cosiddetta **"dopo di noi"** (art. 6, L. 22 giugno 2016, n. 112), la novellata norma evidenzia come occorra guardare agli **"arricchimenti gratuiti dei beneficiari"**, coerentemente evidenziando come l'imposta si applica **"al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari"**. La riforma pare risolvere alcune delle incongruenze dettate dal passaggio al precedente regime, anche in tema di franchigie, aliquote e determinazione dell'imposta (novellato l'art. 56 TUS). In forma esplicita, qui recependo e chiarendo le linee guida dell'amministrazione (circolare 34/E/22), la norma prevede che il disponente (o il trustee in caso di trust testamentario) possa **"optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni o dei diritti ovvero dell'apertura della successione"**. La norma prevede anche un passaggio relativo al caso di un i beneficiari non siano individuati, introducendo il criterio per il quale l'imposta è da calcolarsi sulla base dell'aliquota più elevata. La norma è molto chiara nell'affermare che quanto oggetto di pagamento ab inizio, sulla base di quanto sopra, poi escluderà da imposta i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari. Parimenti la norma esclude ogni possibilità di rimborso per l'imposta assolta dal disponente o dal trustee.

Di cardinale interesse i nuovi art. 7 e art. 56 sulla determinazione dell'imposta, che **confermano aliquote e franchigie ad oggi in vigore** (vedi tabella in calce).

La riforma tocca poi altri temi come ad esempio il **coacervo successorio**, abrogandolo espressamente, nonché la registrazione degli **atti di donazione formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti** (nuovo art. 55, comma 1-bis) e la **determinazione**

dell'imposta (nuovo art. 56) che mantiene aliquote e franchigie oggi in vigore. Anche in tema di **liberalità indirette**, l'intervento conferma la giurisprudenza di Cassazione modificando l'art. 56-bis nel senso che "l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi". Si applicherà dunque l'8% di aliquota, ma solo per la parte che eccede la franchigia ove prevista. Viene mantenuto il cd **coacervo donativo**, opportunamente aggiornato alla riforma (art. 57).

Il decreto tocca anche molte altre questioni procedurali e/o associate all'imposta di registro, di bollo e altri tributi speciali indiretti diversi dall'Iva.

L'impatto della Riforma sarà certamente forte per chi si occupa di **pianificazione patrimoniale e successoria** e, inquadrandosi nelle linee delegate per la riforma fiscale, probabilmente consentiranno una maggiore chiarezza e attrattività così da poter pianificare per tempo ed efficientemente i trasferimenti di ricchezza. Non è, infatti, inutile ricordare anche in questa sede come tali trasferimenti, se ben pianificati ed implementati, hanno forti ricadute nel tessuto economico e produttivo del Paese e, in ultima istanza, sul benessere di tutti.